

un altro reato della medesima specie. » Secondo il concetto della Commissione adunque per aversi la recidività non basta la condizione di essere intervenuta una sentenza *irrevocabile*, che era il concetto del progetto ministeriale, ma si richiede l'espiazione della pena.

Ora, può darsi questo caso che alcuno abbia scontata non la intera pena, ma una parte, perchè l'altra gli fu condonata per grazia sovrana; può darsi pure il caso che il condannato per crimine, durante l'espiazione, commetta un crimine della medesima specie: in tali casi sarà o no recidivo? Ritenendosi la dizione dell'articolo 75 come è proposto dalla Commissione, pare che no, ed io non trovo ragione alcuna di trattare con tanto favore colui che, condannato per omicidio, si macchi di nuove stragi durante l'espiazione della pena inflittagli per primo malfatto.

Nè so d'altronde conciliare tanta mitezza e disuguaglianza di trattamento col rigore spiegato nell'applicare al recidivo la pena minacciata al reato con un aumento che può giungere fino alla metà.

Da una parte si sanziona una pena oltremodo severa per punire la recidiva e dall'altra si dimezza il concetto della recidiva, presentandocelo accorciato ed incompleto perchè non si estende a tutti i casi in cui naturalmente si verifica, secondo i principii della scienza penale.

Perciò chiedo alla Commissione se accetta un emendamento nel senso, che si dichiarasse « recidivo colui che scontando una pena criminale, a cui fu irrevocabilmente condannato, o entro i dieci anni dalla cessazione di essa commetta altro reato della stessa specie, ecc. »

**PRESIDENTE.** Mandi alla Presidenza la sua proposta.

La Commissione accetta?

**PESSINA, relatore.** No, non accetta.

**CHIMIRRI.** Almeno dica quali sono i suoi pensamenti, perchè allora vedremo se ci convenga o no di adottare l'articolo come è proposto.

**PESSINA, relatore.** La Commissione è stata ispirata da un pensiero diverso da quello da cui sono ispirati parecchi Codici, e specialmente il Codice vigente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il toscano è così.

**PESSINA, relatore.** Il Codice vigente nella maggior parte delle provincie italiane, stabilisce che ad aversi la recidiva basti la pronunziazione della condanna divenuta irrevocabile, e l'applica per tutti i reati: sicchè è recidivo colui il quale commette un reato dopo che è stato condannato per un omicidio. Le tendenze informatrici del progetto sono attinte nel

Codice toscano. Gran parte delle recidive è dovuta più alla mancanza di certe istituzioni sociali, che alla pravità maggiore che, per convenzionalismo, si ebbe usanza di attribuire al delinquente. Se non che quando la pena è interamente scontata, quando il delinquente ricade in un reato della medesima specie, allora rivela un agente più pericoloso, e la società può dire di aver fatto esperimento della poca efficacia di quella pena sul delinquente, perchè egli l'ha sofferta, e ciò nonostante è ricaduto nel reato.

Limitata com'è la Commissione a questo pensiero restrittivo dell'applicazione d'una nozione intorno alla recidiva, non potrebbe accettare qualsiasi emendamento il quale si discostasse dalle sue vedute fondamentali.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Chimirri insiste, domanderò alla Camera se il suo emendamento è appoggiato.

**CHIMIRRI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Sta bene; allora metto ai voti l'articolo 75.

**D'AMORE.** Io aveva domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**D'AMORE.** Fra i casi della recidiva è designato il reato che sia l'effetto del medesimo impulso.

Se non vi fosse questa disposizione generica nell'articolo che discutiamo, io mi asterei di rivolgere la preghiera, che ora fo all'onorevole Commissione.

Vuole la Commissione che per tutti i reati che partono dal medesimo impulso vi sia recidiva dopo una condanna, non ostante che trattisi di reati non preveduti dal Codice penale? Pare di no; perchè lo stesso onorevole relatore della Commissione poc'anzi proponeva un emendamento relativo ai reati militari.

Ora dunque, perchè non rendiamo più generica la disposizione della legge, escludendo tutti i reati non preveduti dal Codice penale?

Io vorrei quindi che il paragrafo 2 fosse così modificato:

« § 2. La recidività non ha luogo: 1° fra reati politici e reati comuni; 2° fra reati complessi e reati dolosi; 3° nei reati commessi dopo condanne profferite da tribunali stranieri; 4° fra reati preveduti nel presente Codice e quelli designati in leggi speciali. »

Ma è possibile, mi si dirà, che trattandosi di leggi speciali, vi possa essere un reato che parta dallo stesso impulso dei reati preveduti dal Codice penale?

Sì, che vi può essere, e ne adduco un esempio. Il furto ha per impulso il guadagno. Ora s'immagini che un mugnaio, già condannato per furto, abbia prodotto un guasto nella macchina del contatore